

Assegnazione beni ai soci e rilevazione contabile dell'uscita del bene - Legge di Bilancio 2025

di [Federico Gavioli](#)

Publicato il 16 Gennaio 2025

Con la Legge di Bilancio 2025 torna il regime fiscale temporaneo di “*assegnazione agevolata*” dei beni ai soci. Le società commerciali che assegnano o cedono beni non strumentali (immobili o mobili registrati) ai soci entro il 30 settembre 2025 potranno beneficiare di un'imposta sostitutiva agevolata. Questa imposta è pari all'8% sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, mentre sale al 10,5% se la società non è operativa. Lo stesso regime si applicherà alle società aventi come oggetto principale o esclusivo la gestione di beni non strumentali e che si trasformeranno in società semplici entro il 30 settembre 2025. Questa misura rappresenta un'opportunità per le imprese di semplificare la gestione dei beni e ottimizzare il carico fiscale sulle operazioni di assegnazione o trasformazione.

Assegnazione agevolata di beni ai soci: Legge di Bilancio 2025

I commi 31-36, dell'art.1, della **legge di Bilancio 2025**, veicolata nella legge 30 dicembre 2024, n. 207, ripropongono il regime fiscale temporaneo di **assegnazione agevolata di beni ai soci**; va evidenziato che la novità non era presente nella versione varata dal Governo ad ottobre scorso; è stata inserita durante il dibattito parlamentare.

L'assegnazione si configura quando la società procede alla **restituzione di**:

- **capitale o di riserve di capitale**;
- alla **distribuzione di utili o di riserve di utili** (C.M. 21 maggio 1999, n. 112/E), utilizzando beni invece che denaro, nei confronti dei soci.

Si ha anche:

- nei casi di **recesso**;
- **riduzione del capitale esuberante**;
- o di **liquidazione** previsti dall'art. 47, comma 7, del TUIR.

Tale operazione se relativa a beni strumentali o patrimoniali determina per la società il realizzo di



plusvalenze, pari alla differenza:

- tra il valore normale del bene assegnato;
- e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Le minusvalenze su tali beni non sono deducibili (art. 101, comma 1, TUIR). Fa eccezione il caso in cui il bene assegnato sia un bene “merce”: la differenza tra il ricavo da assegnazione ed il costo di acquisto può dar luogo ad un differenziale positivo imponibile o ad un differenziale negativo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Ambito di applicazione dell’assegnazione agevolata beni ai soci

L’ambito di applicazione del regime agevolato va analizzato sotto i seguenti aspetti; più precisamente:

a. ambito soggettivo:

- società costituite nella forma giuridica di: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società per azioni e società in accomandita per azioni;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

b. ambito oggettivo:

- Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:
 - beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali g

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati

- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento